

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 163/ES del 12 LUG. 2016

Oggetto: Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 22, particella n. 118) sito nel fondo "Percacciante" in agro di Celico (CS), in favore del sig. Tornello Salvatore, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 09.12.2013 l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Con deliberazione n. 2 del 03.02.2016 il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e con deliberazione n. 3 del 03.02.2016 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assorbimento delle obbligazioni già assunte delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- Con deliberazione n. 41\DG del 05.06.2014 al Dr. Maiolo è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo dell'ARSAC;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che il terreno sito in agro di Celico, fondo "Percacciante", in catasto al foglio n. 22, particella n. 118 non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza del 18/02/2006, il sig. Tornello Salvatore, nato a Celico il 14/01/1971 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto del terreno sito nel comune di Celico, fondo "Percacciante", in catasto al foglio n. 22, particella n. 118 di ha 0.78.40;
- che con nota n. 3229 del 07\07\2016 lo Sportello di Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo in favore del sig. Tornello Salvatore;
- che in data 05\07\2016 il sig. Tornello Salvatore ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno in data anteriore all'entrata in vigore della L. R. n. 10/2000;
- che il comune di Celico ha certificato in data 06\06\2016 (prot. n. 1968) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 118 del foglio n. 22, ricade in "Zona E (Attività agricole boschive)";
- che in data 07\06\2016 la sede INPS di Cosenza ha attestato che il sig. Tornello Salvatore è iscritto nella categoria dei Coltivatori Diretti dal 01/03/1998;
- che in data 05/07/2016 il suddetto richiedente ha dichiarato essere proprietario di terreni per un totale di ha 10.69.92 e di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 05\07\2016 la sig.ra Granata Michela, nata a Cosenza il 09/05/1974 e residente a Celico, coniuge del sig. Tornello Salvatore, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 lettera f del Codice Civile;
- che in data 05\07\2016 il sig. Tornello Salvatore ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1-ter, L.R. n. 10\2000, modificata dalla L.R. n. 7\2001;
- che in data 05\07\2016 il sig. Tornello Salvatore ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento."

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig. Tornello Salvatore, nato a Celico il 14/01/1971 ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'appezzamento di terreno sito in agro di Celico, fondo "Percacciante", in catasto al foglio 22, particella n. 118 di complessivi ha 0.78.40, al prezzo di € 5.880,00 (euro Cinquemilaottocentoottanta\00) attribuito in data 15\06\2016 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 20\06\2016, sulla base dei valori agricoli medi vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 10/2000, importo, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa) da recuperare in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita.
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;

Il suddetto fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di cinque anni dalla data odierna. Salva la disposizione del 5° comma dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, la parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, alienare o cessare volontariamente dal coltivare direttamente il suddetto fondo. _____

Il Dirigente proponente
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Direttore Generale
(**Ing. Italo Antonucci**)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(**Dr.ssa Emerenziana Malavasi**)

Il Dirigente proponente
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**Dr. Bruno Maiolo**)



Il Direttore Generale
(**Ing. Italo Antonucci**)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 12 LUG. 2016 sino al 26 LUG. 2016